

zione ad un'impresa installatrice (ad esempio perché ritiene non idonei i titoli posseduti dal soggetto indicato come responsabile tecnico), tale impresa può impugnare il provvedimento di diniego della CCIAA avanti al TAR o al giudice ordinario (le imprese artigiane possono ricorrere anche alla Commissione regionale dell'Artigianato).

7. Impianti con obbligo di progetto

Il DM 37/08, art. 5, impone l'obbligo di progetto da parte di un professionista iscritto all'albo per installare, trasformare o ampliare determinate tipologie di impianti, TNE 8/08, pag. 18.

Negli intendimenti del legislatore, l'installatore non è in grado, senza progetto, di eseguire a regola d'arte tali interventi su di un impianto con obbligo di progetto da parte di un professionista.⁵

In altri termini, l'installatore anche se abilitato, non è autorizzato ad installare, trasformare o ampliare tali tipologie di impianti senza progetto.

Ne consegue che la dichiarazione di conformità senza il progetto allegato, relativa ad uno degli interventi suddetti in un impianto soggetto all'obbligo di progetto, non ha alcun valore.⁶

L'installatore, all'insaputa del committente, installa, trasforma o amplia senza progetto un impianto con obbligo di progetto.

L'installatore assume l'incarico di installare, trasformare, o ampliare un impianto, con obbligo di progetto, a prescindere da tale obbligo e consegna il lavoro eseguito con la DICO senza il progetto allegato.

Un impianto, o una sua parte, realizzato in assenza del prescritto progetto è "viziato", ovvero ha un difetto per utilizzare la terminologia relativa alla garanzia.

Il committente ha dunque due anni di tempo (uno nel caso di piccoli installatori) per far valere la garanzia e richiedere all'installatore di porre rimedio al difetto, consegnandogli il progetto, senza costi aggiuntivi.⁷

In definitiva, se il committente si accorge per tempo della mancanza del progetto, il costo dello stesso è a carico dell'installatore, TNE 4/04, pag. 20.

L'installatore, d'accordo con il committente, installa, trasforma o amplia senza progetto un impianto con obbligo di progetto.

L'installatore fa presente la necessità del progetto, ma il committente chiede di procedere senza progetto, per non sopportarne il costo, e l'installatore acconsente per non perdere il lavoro.

In tal caso, una volta che l'impianto è stato installato,

trasformato o ampliato, il committente non può certamente far valere la garanzia, richiedendo all'installatore di fornire a proprie spese il progetto. Il cliente era infatti a conoscenza del vizio dell'impianto (assenza del progetto), mentre la mancata conoscenza del vizio (buona fede) è condizione necessaria per la validità della garanzia.

Il committente e l'installatore si sono però accordati per realizzare, senza progetto, un intervento sull'impianto per il quale tale progetto è imposto dalla legge (DM 37/08). Il suddetto accordo (contratto) è contrario alla legge e dunque è nullo.

Un contratto nullo non produce effetti, ovvero è come se non fosse mai esistito.⁸

Agli effetti pratici è dunque come se il committente non avesse mai affidato all'installatore l'incarico di installare, trasformare o ampliare l'impianto; anche il prezzo pattuito è come se non fosse mai stato concordato.

Il committente può dunque, legittimamente, non pagare all'installatore il prezzo concordato per il lavoro svolto.

Le prestazioni eseguite sulla base di un contratto nullo non vanno pagate, ma devono essere restituite.

Un impianto già installato, trasformato o ampliato non può essere "restituito"; per evitare che l'installatore sia eccessivamente penalizzato, ed il committente oltremodo premiato, il Codice Civile (art. 2041) prevede un indennizzo per l'installatore.

Secondo l'art. 2041 c.c. infatti il soggetto che, senza una giusta causa, si sia arricchito a danno di un altro, è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultimo della correlativa diminuzione patrimoniale.⁹

Il committente si è "arricchito" perché si trova l'impianto installato, trasformato o ampliato (ancorché senza progetto) e l'installatore si è impoverito, avendo sopportato il relativo costo.

⁵ Nel prosieguo quando si fa riferimento al progetto si intende il progetto del professionista.

⁶ Non occorre il progetto per gli interventi di manutenzione straordinaria di un impianto con obbligo di progetto, TNE 8/08, pag. 19.

⁷ La durata della garanzia a favore del committente (persona fisica o impresa) è di due anni nel caso dell'appalto (impianto realizzato da un'impresa installatrice), uno nel contratto d'opera (impianto eseguito da un piccolo installatore). Se il committente è un consumatore, la garanzia è comunque di due anni.

⁸ Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque. L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione.

⁹ Art. 2041 c.c. - Azione generale di arricchimento.

Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.

Dunque, nel caso di impianto installato, trasformato o ampliato dall'installatore, previo accordo con il committente, senza il prescritto progetto:

- * il committente può evitare di pagare il prezzo pattuito;
- * l'installatore non può agire in giudizio per ottenere che il committente venga condannato a pagare quanto concordato, ma può soltanto esperire un'azione finalizzata ad ottenere l'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c.¹⁰

Il suddetto indennizzo non comprende, secondo quanto stabilito dalla Cassazione a Sezioni Unite, il (mancato) guadagno dell'installatore ed è, in generale, decisamente inferiore al prezzo dell'impianto.¹¹

Non vi è dunque alcuna certezza sul fatto che, con l'importo indennizzato, l'installatore riesca a coprire tutte le spese sostenute per realizzare l'impianto.

In definitiva, un installatore che si accorda con il proprio cliente per installare, trasformare o ampliare un impianto senza il prescritto progetto rischia di lavorare per nulla, se l'indennizzo copre le spese, o più probabilmente di rimetterci, se l'indennizzo copre solo una parte dei costi.

Tenuto conto che tale rischio si somma alle responsabilità che ricadono sull'installatore se l'impianto, sprovvisto del progetto, provoca dei danni o un infortunio, conviene convincere il cliente a pagare il progetto.

Del resto se l'impianto viene realizzato senza il prescritto progetto anche il committente, oltre all'installatore, rischia, ai sensi dell'art. 15 del DM 37/08, una sanzione fino a 10.000 € per la violazione dell'art. 5 del suddetto decreto.

3. Progetto o DIRI predisposti da professionista non iscritto all'albo

In base al DM 37/08 affinché un professionista possa firmare un progetto o una DIRI deve essere iscritto al relativo albo professionale.¹²

È dunque nullo, perché contrario a legge, l'accordo con il quale un professionista, non iscritto all'albo, accetta l'incarico di predisporre un progetto o rilasciare una DIRI.

In proposito, vale quanto indicato al par. 2 sul diritto del committente di non pagare il compenso pattuito per la prestazione, con l'aggravante che in questo caso la giurisprudenza è costante nel ritenere inammissibile, ai sensi dell'art. 2231 c.c. sotto riportato, l'azione di cui all'art. 2041 c.c.¹³

Art. 2231 - Mancanza d'iscrizione

Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato alla iscrizione in un albo o elenco, la prestazione

eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione...

D'altronde, il progetto firmato da un professionista non iscritto all'albo non ha alcun valore per il committente ai fini del DM 37/08, che richiede espressamente la firma di "un professionista iscritto agli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta", art. 5, comma 1.

In tale caso, dunque, al professionista non è dovuto alcun compenso per la prestazione professionale eseguita, non avendo lo stesso diritto al prezzo concordato, né ad alcun indennizzo.

4. Istruzioni di manutenzione

L'art. 8, comma 2, del DM 37/08 impone all'installatore di consegnare al cliente le istruzioni di manutenzione. Irilevante al riguardo che tali istruzioni non costituiscano un allegato obbligatorio alla DICO, essendo l'installatore libero di consegnare in altra sede tali istruzioni, oppure come allegato facoltativo alla DICO.¹⁴

Qualora non consegna al cliente le istruzioni di manutenzione relative all'impianto realizzato, l'installatore può essere ritenuto corresponsabile di un infortunio che avvenga su tale impianto per carenza di manutenzione, in quanto:

- * ha agito con colpa specifica (poiché ha violato una disposizione di legge avente contenuto precauzionale);
- * l'omissione commessa è in rapporto di causa con l'infortunio (l'assenza delle istruzioni di manutenzione ha contribuito alla mancata effettuazione della manutenzione dell'impianto).

¹⁰ L'azione ai sensi dell'art. 2041 c.c. è definita "azione di arricchimento senza causa" o "azione di indebito arricchimento".

¹¹ La perdita rilevante nell'azione di arricchimento senza causa non comprende il mancato guadagno (Cassazione civile, Sezioni Unite, 11 settembre 2008, n. 23385).

L'indennizzo dovuto a chi si è arricchito senza giusta causa a danno di un'altra persona, è soggetto ad un duplice limite: quello dell'arricchimento e quello della correlativa diminuzione patrimoniale. Non è l'intero arricchimento che la legge prende in considerazione, ma solo quello che corrisponde ad un profitto o vantaggio dell'arricchito (Cass. 18 febbraio 1987, n. 1753).

¹² Per rilasciare la DIRI il professionista deve essere iscritto all'albo, ed avere esercitato l'attività nel settore impiantistico di competenza, da almeno cinque anni.

¹³ Cassazione 2 ottobre 1999, n. 10937; Cassazione 5 luglio 1997, n. 6057, ecc.

¹⁴ Il software SPIN-DICO prepara come allegato facoltativo tali istruzioni per le tipologie di impianti elettrici più frequenti.